

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO AZIONE LOCALE PREALPI E DOLOMITI"

Articolo 1- Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata **"GRUPPO AZIONE LOCALE PREALPI E DOLOMITI"** di seguito chiamata GAL, ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile italiano, per la conclusione degli adempimenti inerenti al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, Asse 4, di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, adottando l'approccio Leader, come definito agli articoli da 61 a 65 del Regolamento e per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli artt. 42, 43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

La sede legale operativa dell'associazione (GAL) è stabilita in Comune di Sedico (Belluno), Piazza della Vittoria n. 21.

L'associazione (GAL) potrà avvalersi delle sedi istituzionali degli associati per l'espletamento di specifiche finalità gestionali.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, assolvendo in particolare le seguenti funzioni:

* attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

* predisposizione della proposta del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti;

* attuazione, coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica di tutte le iniziative contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), informazione, animazione, formazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

* ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali favorendone ogni utile integrazione e coordinamento con altri progetti ed iniziative di sviluppo.

L'Associazione non ha scopi di lucro: eventuali utili conseguiti dalle attività svolte dall'Associazione saranno reinvestiti per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto, ad esclusione delle attività legate alla cooperazione transfrontaliera che possono essere svolte in via eccezionale e occasionale al di fuori del territorio regionale.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione concorrerà alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e regionali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità.

In particolare l'Associazione promuoverà lo sviluppo rurale nei seguenti settori:

- turismo sostenibile;
- piccole imprese, artigianato e servizi zonali;
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita;
- diversificazione dell'economia rurale;
- risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
- creazione e potenziamento dei servizi essenziali.

L'Associazione opererà prioritariamente nell'ambito della Regione Veneto e potrà promuovere relazioni nazionali e internazionali con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze e di metodologie operative.

L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali.

Articolo 4 - Patrimonio e entrate

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune di dotazione dell'Associazione.

Tale fondo non potrà essere inferiore ad euro 50.000,00 (Cinquantamila/00) e sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate dell'associazione (GAL) sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- dall'utile derivante dall'organizzazione e gestione di attività;
- da ogni altra entrata collegata con le attività dell'Associazione.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

Il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuato secondo quanto disposto dagli organi dell'Associazione.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 6 - Gli Associati

Oltre ai fondatori possono aderire all'Associazione (GAL) i soggetti pubblici ed i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti, e i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'assemblea, previa domanda degli aspiranti ed è condizionata al versamento della quota associativa annuale stabilita dall'assemblea.

Ogni associato si impegna:

- a farsi promotore di idee progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;
- a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- a versare la quota associativa annuale.

Art. 7 - Rapporto associativo

L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in cui è stata presentata, purché giunga entro la data del 30 settembre.

La qualità di associato si perde per recesso, morosità ed esclusione.

La morosità può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo in conseguenza del mancato pagamento della quota associativa entro il termine ultimo previsto dall'Assemblea degli Associati.

L'esclusione dell'Associato può essere dichiarata dall'Assemblea degli Associati solo per gravi motivi.

L'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione (GAL):

- * l'Assemblea degli Associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Revisore dei conti.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che

esercita la legale rappresentanza o ad un suo delegato.

Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore per più di una delega.

Articolo 10 - Convocazioni

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione:

- del rendiconto di esercizio;
- delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vice-Presidente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun associato, alla rispettiva sede o all'indirizzo comunicato all'associazione. L'ordine del giorno, in caso di necessità ed urgenza può essere integrato sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli associati con le modalità innanzi indicate.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero degli associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo od un quinto degli associati.

L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale od anche fuori dalla sede purché in Veneto.

Articolo 11 - Funzionamento Assemblea Associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente: in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed ove necessario dagli scrutatori.

Articolo 12 - Compiti dell'assemblea

Spetta all'assemblea:

* nominare e revocare il Presidente dell'associazione (GAL) ed i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

* approvare la proposta di Piano di Sviluppo Locale (PSL) e gli eventuali

aggiornamenti ed adeguamenti;

* stabilire le direttive generali dell'Associazione (GAL);

* approvare il rendiconto di esercizio redatto nelle forme di legge;

* definire l'entità della quota associativa annuale;

* apportare le modifiche statutarie;

* deliberare su ogni altra questione demandata dalla legge o dallo statuto;

* deliberare sull'ammontare del compenso o dell'indennità da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dalla legge;

* nominare a maggioranza semplice e su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

L'associazione (GAL) è amministrata da un Consiglio Direttivo, in cui la rappresentanza dei partner economici e delle associazioni deve essere almeno pari al 50% (cinquanta per cento) per cento, ed è composto dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri, comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto. I componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo

è stato ricostituito.

Articolo 14 - Funzionamento Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; per l'approvazione delle delibere la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- * la nomina del Vice Presidente dell'associazione (GAL);
- * la gestione ordinaria dell'attività dell'associazione (GAL), compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
- * la nomina, ove richiesto dalla normativa vigente, del Responsabile Amministrativo;
- * la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di

iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale;

- * l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni del Piano di Sviluppo Locale (PSL), individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;
- * il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- * la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'assemblea;
- * l'affidamento degli interventi ad altro soggetto pubblico;
- * l'esecuzione delle attività delegate dall'assemblea;
- * la richiesta ai soggetti privati, attuatori di interventi, di idonea garanzia fideiussoria nel rispetto della normativa vigente;
- * il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni tecnico-scientifiche.

Articolo 16 - Il Presidente

Spetta al Presidente:

- * convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- * dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- * nominare, anche tra i non associati, il Segretario che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- * attribuire deleghe od incarichi ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- * rappresentare l'Associazione (GAL), nei rapporti con gli organismi di partenariato;
- * rappresentare l'associazione (GAL) nei confronti di terzi ed in giudizio.

Articolo 17 - Soppresso

Articolo 18 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli associati su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile per una volta.

La carica di revisore non può essere conferita ad un associato dell'Associazione. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante una relazione scritta.

Articolo 19 - Durata

L'associazione (GAL) è costituita fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). L'assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulle proroghe di detto termine. L'eventuale scioglimento dell'associazione (GAL) e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli

associati.

Art. 20 Controversie

Le eventuali controversie insorgenti fra gli associati ovvero fra gli associati e l'associazione (GAL), anche se promosse dal Consiglio Direttivo o dal Revisore dei Conti ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e per le quali non sia previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'associazione (GAL). Il collegio arbitrale decide secondo diritto e in conformità alle norme procedurali del codice di procedura civile e delle leggi vigenti; il collegio arbitrale decide anche per l'addebito e l'eventuale ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 21 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alla legislazione vigente in materia e agli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.